

## **TI\_GERICHTE 52.2000.11 vom 15. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.11)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.11 du 15 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.11 del 15 marzo 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

ottobre 1999 si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido fino al 13 marzo 2000 che \_\_\_\_\_ deteneva fino a quel momento. Di conseguenza anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. 1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmM). 1.4. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PAmM, dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso, non sono ammesse nuove domande. Non spetta quindi al giudice amministrativo pronunciarsi su questioni su cui la precedente istanza non ha deciso, né aveva da decidere (cfr. M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 57, p. 295). In concreto il ricorrente, dinanzi al Consiglio di Stato ha postulato il rinnovo del permesso di dimora fondandosi sull'esistenza di forti legami affettivi in Ticino e sulla concreta possibilità di lavoro nell'immediato futuro. Dinanzi a questo Tribunale l'insorgente, facendo valere la necessità di continue visite ambulatoriali a causa di disfunzioni al fegato, chiede indirettamente un nuovo permesso, segnatamente per ragioni di cura. In tale misura il gravame è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PAmM. Giova inoltre rilevare che la legislazione federale non conferisce alcun diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di salute. Un ricorso in tale ambito sarebbe quindi inammissibile in ultima istanza davanti al Tribunale Federale (cfr. consid. 1.2). Ne discende che esso, per difetto di competenza, non sarebbe ricevibile neppure davanti a questo Tribunale. 2. 2.1. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). 2.2. Secondo il diritto civile, la morte di uno dei due coniugi mette fine al matrimonio, pur non sopprimendone la totalità degli effetti giuridici (per esempio la vedova conserva il cognome del marito deceduto). In materia di diritto degli stranieri, il decesso del coniuge svizzero provoca l'estinzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per il coniuge straniero sopravvissuto, salvo che quest'ultimo possa prevalersi di un diritto fondato sull'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (DTF 120 Ib 16 consid. 2 con rif.). In altre parole, il coniuge straniero di un cittadino svizzero deceduto non ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito di un matrimonio durato meno di 5 anni. 2.3. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra

l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). 3. 3.1. In concreto ad \_\_\_\_\_ è stato rilasciato il permesso di dimora annuale al fine di vivere insieme alla moglie, cittadina svizzera, con cui si era sposato nel marzo del 1998. Quest'ultima è deceduta il 1° agosto 1999. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione (ricongiungimento familiare) che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Stante quanto precede, non può essere preso in considerazione il fatto che il ricorrente abbia la concreta possibilità per l'immediato futuro di un lavoro presso un'azienda privata. Neppure la circostanza che egli abbia dei forti legami affettivi con la sorella, qui residente, ed i parenti della defunta consorte, può giovare all'insorgente. La misura adottata non gli impedisce infatti di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per turisti, permettendogli in tal modo di mantenere le suddette relazioni. Inoltre \_\_\_\_\_ non ha nemmeno dimostrato che un suo rientro al Paese d'origine, dove è nato e cresciuto, o in Italia, dove ha vissuto svariati anni, sia inesigibile. Del resto, a prescindere dal fatto che egli ha comunque la possibilità - se ne è dimostrata la necessità - di rientrare in Svizzera tramite le usuali normative in materia di polizia degli stranieri per sottoporsi ad eventuali cure mediche, non vi è motivo di dubitare che la Tunisia non disponga di un apparato medico ed ospedaliero in grado di seguire il ricorrente. A ragione quindi l'autorità dipartimentale ha revocato il permesso allo straniero sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. 3.2. Il ricorrente non si appella inoltre all'art. 8 CEDU. Posto che tale disposto possa eventualmente ritornare applicabile in suo favore (cfr. DTF 120 Ib 16 e ss. consid. 3), i motivi adottati dal ricorrente non prevarrebbero comunque sull'interesse pubblico a negargli il sollecitato permesso di soggiorno (cfr. consid. 3.1 che precede). 3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata. 4. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 9 cpv. 2 lett. b, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 1 ss. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadino tunisino, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 12 maggio 2000 notificando la propria partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di \_\_\_\_\_ nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente La segretaria